

**Policy per la gestione delle
attività di rischio e dei conflitti di interesse
nei confronti di soggetti collegati**

Versione 1.8 del 17 ottobre 2024

Cronologia edizioni della "Policy per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"			
Versione 1.1	Aggiornamento	Delibera del Consiglio di Amministrazione	27/06/2012
Versione 1.2	Aggiornamento		19/04/2013
Versione 1.3	Aggiornamento		27/01/2014
Versione 1.4	Aggiornamento		30/03/2018
Versione 1.5	Aggiornamento	Provvedimento del Direttore Generale	07/12/2020
Versione 1.6	Aggiornamento	Delibera del Consiglio di Amministrazione	23/04/2021
Versione 1.7	Aggiornamento		31/03/2022
Versione 1.8	Aggiornamento		17/10/2024

Process owner	Affari Generali
----------------------	-----------------

Indice generale

PREMESSA.....	4
1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1.1 Definizioni.....	5
1.2 Riferimenti normativi	8
2. ORGANI E STRUTTURE: RESPONSABILITÀ E RUOLO.....	10
2.1 Organi aziendali.....	10
2.1.1 Organo con funzione di supervisione strategica	10
2.1.2 Organo di gestione	10
2.1.3 Organo di controllo.....	10
2.1.4 Comitato Amministratori Indipendenti	10
2.1.4.1 Composizione del Comitato.....	11
2.1.4.2 Funzionamento del Comitato.....	11
2.1.4.3 Compiti del Comitato	11
2.1.4.4 Pareri del Comitato	12
2.2 Strutture aziendali	12
2.2.1 Identificazione e gestione dei soggetti collegati	13
2.2.1.1 Ufficio Affari Generali.....	13
2.2.1.2 Ufficio Personale.....	13
2.2.2 Gestione dei rapporti con soggetti collegati	14
2.2.2.1 Ufficio Affari Generali.....	14
2.2.2.2 Strutture Competenti	14
3. GESTIONE DEL RISCHIO: PERIMETRO E LIMITI DI APPLICAZIONE	15
3.1 Perimetro di applicazione	15
3.1.1 Aggiornamento del Perimetro.....	17
3.2 Classificazione delle Operazioni con soggetti collegati.....	18
3.2.1 Operazioni di maggiore rilevanza.....	19
3.2.2 Operazioni di minore rilevanza.....	19
3.2.3 Operazioni di importo esiguo.....	19
3.2.4 Operazioni ordinarie	19
3.2.5 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole	19
3.2.6 Operazioni omogenee.....	19
3.2.7 Operazioni urgenti	20
3.3 Limiti prudenziali.....	20
4. GESTIONE DEL RISCHIO: MISURE ORGANIZZATIVE.....	22
5. CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI.....	23
6. PROPENSIONE AL RISCHIO.....	24
6.1 Propensione al rischio (Risk appetite) di Mediocredito	24
7. PROCEDURE DELIBERATIVE.....	26
7.1 Fase preliminare.....	26
7.2 Fase pre-deliberativa	26
7.2.1 Fase pre-deliberativa - operazioni di maggiore rilevanza	27
7.3 Fase deliberativa	27
7.3.1 Fase deliberativa - operazioni di maggiore rilevanza	28
7.4 Ulteriori presidi	28
7.5 Operazioni ex art. 136 TUB	28
7.6 Operazioni omogenee - Delibere-quadro.....	30
7.7 Esenzioni.....	30
8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	32
9. INFORMATIVA E REPORTING	33

PREMESSA

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e all'esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate" gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole. Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le disposizioni.

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca nei confronti dei soggetti collegati. Apposite procedure deliberative integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

In tale contesto, il presente documento ha lo scopo di disciplinare la gestione (individuazione, concessione ed esecuzione) delle operazioni con i soggetti collegati realizzate da Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (di seguito anche "Banca"), con particolare attenzione al processo deliberativo.

Il presente documento e le procedure deliberative in esso descritte (e successive modifiche ed integrazioni) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

La *policy* è pubblicata sul sito internet della Banca.

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Definizioni

Ai fini della disciplina in oggetto si definiscono:

- **“parte correlata”¹**: i soggetti di seguito indicati in virtù delle relazioni intrattenute con la banca:
 1. esponente aziendale: il soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca. La definizione comprende anche gli amministratori, sindaci e direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti;
 2. il partecipante (10% o influenza notevole);
 3. il soggetto in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;
- **“parte correlata non finanziaria”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria;
- **“soggetti connessi”**: i soggetti di seguito indicati:
 1. le società e le imprese controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai punti 2 e 3 ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con una parte correlata di cui ai n. 2 e 3;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese da essi controllate;
- **“soggetti collegati”**: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
- **“controllo”** ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese

¹ Si evidenzia che l’art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 della CRD V (cui Banca d’Italia fa rimando nella Circolare 285/2013) definiscono “*parte correlata*” anche:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell’organo di gestione;
- b) un’entità commerciale nella quale un membro dell’organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un’influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell’organo di gestione.”

controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **"influenza notevole"**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- **"attività di rischio"**: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
 - **"amministratore indipendente"**: i Consiglieri si considerano indipendenti se:
 - i. non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno intrattenuto, nel corso dell'ultimo esercizio, significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;
 - ii. non sono titolari, direttamente indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della Società stessa;
 - iii. non sono stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b);
 - **"operazioni con soggetti collegati"**: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
 - i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in

materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia;

- "operazioni di maggiore rilevanza": l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore "nominale" in rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nelle disposizioni, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate nelle disposizioni alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo";
- "Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;
- "Indice di rilevanza dell'attivo": è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione;
- "Altri indicatori di rilevanza":
 - i. condizioni di mercato
 - ii. tipo operazioni
 - iii. incidenza sugli interessi dei terzi
 - iv. tipologia contrattuale
 - v. tempistica dell'operazione
- "operazione di minore rilevanza": l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- "operazione ordinaria": l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- "Comitato Amministratori Indipendenti": comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica composto esclusivamente da consiglieri non esecutivi e indipendenti. Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati il Comitato deve essere coinvolto nella fase pre-deliberativa e deve esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

1.2 Riferimenti normativi

Per le attività di definizione della presente policy, la Banca fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- al *Testo Unico Bancario* – TUB (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385):
 - articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia: i) stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
 - articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
 - articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
 - articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- alla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/13 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
- Banca d'Italia – Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n. 285 del 17/12/2013.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni da parte della banca con gli esponenti della banca, nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;

- gli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;
- l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- il documento denominato "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria", originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell'ottobre 2006, con particolare riferimento al "Principio 11 - Esposizioni verso parti collegate" in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate e di gestire situazioni di conflitto di interessi, le autorità di vigilanza devono fissare regole volte a garantire che le operazioni che comportano esposizioni delle banche nei confronti delle società o degli individui a loro collegati siano effettuate normalmente alle condizioni di mercato; che tali esposizioni siano efficacemente monitorate; che vengano prese misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; che la cancellazione di tali esposizioni sia effettuata in base a politiche e procedure standard.

Con specifico riferimento alla regolamentazione interna, la policy si integra alle previsioni contenute nei seguenti documenti emanati dalla Banca:

- Statuto;
- Codice Etico;
- Progetto di governo societario;
- Regolamento flussi informativi;
- Regolamento per la gestione delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
- Policy definite ai fini della Direttiva Mifid.

2. ORGANI E STRUTTURE: RESPONSABILITÀ E RUOLO

2.1 Organi aziendali

2.1.1 Organo con funzione di supervisione strategica

Approva le politiche di gestione del rischio in materia di operazioni con soggetti collegati e assume la responsabilità della funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

2.1.2 Organo di gestione

Predisporre le misure necessarie per attuare le politiche adottate dall'Organo con funzione di supervisione strategica e ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace.

2.1.3 Organo di controllo

Valuta - nel continuo - il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi e al funzionamento dell'*internal audit*. A tale scopo l'Organo di controllo:

- riceve, con periodicità trimestrale, un riepilogo di tutte le operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- formula un parere preventivo e motivato su tutte le operazioni di maggiore rilevanza per le quali il Comitato Amministratori Indipendenti ha espresso parere contrario o condizionato.

2.1.4 Comitato Amministratori Indipendenti

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Ai fini delle Disposizioni di Vigilanza è indipendente *"l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario"*.

Pertanto, per la disciplina dei soggetti collegati, l'Amministratore indipendente è colui che:

- è munito dei requisiti di indipendenza statutariamente sanciti (art. 10 dello Statuto);
- non ha interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c. (è considerato rilevante ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società);
- non è controparte dell'operazione o soggetto collegato nella stessa.

Mediocredito – al fine di assicurare un presidio autonomo e autorevole – ha istituito nell’ambito del Consiglio di Amministrazione² un comitato per le operazioni con soggetti collegati, denominato “Comitato Amministratori Indipendenti”.

2.1.4.1 Composizione del Comitato

Il Comitato è costituito, quali componenti effettivi, da tre amministratori indipendenti e non esecutivi, tra cui un referente per i rapporti con le strutture della Banca, oltre ad uno supplente, munito dei medesimi requisiti degli effettivi, al fine di garantire il funzionamento del Comitato anche qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

La nomina dei membri effettivi del Comitato, del Referente e del membro supplente è demandata al complesso degli Amministratori indipendenti, che deliberano a maggioranza semplice.

2.1.4.2 Funzionamento del Comitato

Le regole di funzionamento del Comitato sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, al quale è riservata la competenza esclusiva in merito alla determinazione delle sue funzioni e dei suoi poteri.

Il Comitato tiene la raccolta dei pareri resi.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Referente, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza.

Le adunanze sono presiedute dal Referente; in caso di assenza, impedimento o correlazione dello stesso rispetto alle operazioni in esame presiede il componente più anziano d’età.

Il Referente coordina i lavori del Comitato, dirige e modera la discussione e può rappresentare il Comitato davanti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ad ogni altro organo presso cui si renda necessaria e/o opportuna la partecipazione del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (si richiede l’unanimità nell’ipotesi di presenza di soli due componenti).

I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Comitato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal sostituto designato da chi presiede la seduta, e firmati da tutti i partecipanti.

Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, in funzione consultiva, il Direttore Generale, i Responsabili delle strutture aziendali per quanto di rispettiva competenza e gli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato stesso.

2.1.4.3 Compiti del Comitato

Al Comitato Amministratori Indipendenti sono attribuiti i seguenti poteri consultivi ed istruttori:

² Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione riveste nella struttura di Mediocredito il ruolo di “Organo con funzioni di supervisione strategica”.

1. verificare – nel continuo – la coerenza dell'attività poste in essere con i soggetti collegati (parti correlate + soggetti connessi) con gli indirizzi strategici e gestionali definiti dall'Organo con funzione di supervisione strategica;
2. valutare, supportare e proporre interventi in materia di organizzazione, svolgimento dei controlli interni e sull'attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati;
3. formulare pareri sulle procedure per l'individuazione e la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
4. intervenire nella fase delle contrattazioni e dell'istruttoria per le operazioni di maggiore rilevanza;
5. formulare, ove richiesto e salvo le eccezioni previste, pareri preventivi e motivati agli organi deliberanti con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, evidenziando l'interesse della Banca al compimento delle operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
6. mantenere costantemente aggiornata la presente Policy (anche sulla base di eventuali segnalazioni formulate dall'Ufficio Affari Generali). A tali fini il Comitato Amministratori Indipendenti, anche avvalendosi delle competenti strutture interne della Banca, verifica nel continuo e comunque almeno con cadenza triennale la complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di riferimento, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Il preventivo parere del Comitato Amministratori Indipendenti è obbligatorio nel caso vengano apportate modifiche sostanziali alla presente Policy.

2.1.4.4 Pareri del Comitato

Il parere espresso dal Comitato può essere favorevole o non favorevole.

Il parere è favorevole quando:

- manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio favorevole sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nell'eventualità di parere favorevole subordinato al rispetto di una o più condizioni, quest'ultime siano effettivamente e puntualmente rispettate (in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni deve essere fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni successivamente resa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale).

Qualora la valutazione favorevole del Comitato non sia unanime, nel parere si deve indicare:

- il componente che ha espresso parere negativo e le motivazioni del dissenso;
- le ragioni per le quali la maggioranza ha ritenuto di non condividere tale posizione e quindi di esprimere comunque un parere favorevole.

2.2 Strutture aziendali

Spetta inoltre alle Unità Organizzative di seguito individuate, ognuna per quanto attribuite in

materia, verificare la corretta e completa relazione tra le parti correlate ai fini dell'individuazione dei gruppi economici e della coerente rappresentazione rispetto ai criteri considerati per il monitoraggio dei Grandi Rischi.

2.2.1 Identificazione e gestione dei soggetti collegati

2.2.1.1 Ufficio Affari Generali

L'Ufficio Affari Generali identifica i soggetti collegati e inoltra agli stessi la specifica scheda per il censimento delle informazioni previste. Inoltre, l'Ufficio provvede:

- a predisporre e mantenere aggiornata la mappatura dei soggetti collegati implementandola nel sistema informativo aziendale facendo riferimento:
 - alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito di eventuali modifiche delle situazioni pregresse;
 - alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
 - alle ulteriori informazioni che venissero in possesso di altre strutture della Banca (anche da fonti esterne quali centrali rischi, basi dati di provider esterni, ecc.);
- verifica il perimetro dei soggetti collegati (parti correlate + soggetti connessi).

Annualmente:

- aggiorna e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'elenco dei soggetti collegati;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Amministratori Indipendenti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio sulle "operazioni ordinarie" poste in essere.

2.2.1.2 Ufficio Personale

La disciplina di Banca d'Italia precisa che, oltre al novero dei soggetti collegati, le nuove regole riguardano anche il cosiddetto "personale più rilevante" identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione³.

A tali soggetti si deve richiedere l'impegno a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso, ecc.) ai livelli gerarchici superiori.

A tale fine l'Ufficio Personale:

- richiede al "personale più rilevante" la dichiarazione di impegno a comunicare situazioni di interesse nelle operazioni;
- comunica all'Ufficio Affari Generali l'elenco del "personale più rilevante".

³ Banca d'Italia – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

2.2.2 Gestione dei rapporti con soggetti collegati

2.2.2.1 Ufficio Affari Generali

L'Ufficio Affari Generali:

- monitora le operazioni, gestendone il "cumulo" in relazione ai limiti prudenziali;
- fornisce alle strutture competenti, se richiesto, l'elenco sempre aggiornato dei soggetti collegati provvedendo all'aggiornamento dello "status" di soggetto collegato in anagrafe;
- gestisce i flussi informativi con il Comitato Amministratori Indipendenti e, ove necessario, alle funzioni di controllo, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- verifica la completezza delle informazioni ricevute dalle strutture competenti per le singole operazioni;
- sulla base della documentazione predisposta dalle strutture competenti, gestisce la verbalizzazione dei pareri del Comitato Amministratori Indipendenti, fornendone copie alle stesse una volta deliberato dal Comitato.

2.2.2.2 Strutture Competenti

Il compito di individuare le operazioni con soggetti collegati, come definite nella presente Policy, è attribuito:

- al Responsabile dell'Area Crediti⁴ (avvalendosi anche dell'Ufficio Analisi e Gestione Crediti) per le operazioni di impiego;
- al Responsabile dell'Ufficio Finanza e Provvista per le operazioni di provvista;
- al Responsabile dell'Ufficio Finanza d'Impresa Trento per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni;
- al Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Logistica per le operazioni di acquisto/vendita di beni strumentali o di consumo.

L'Ufficio competente verifica in anagrafe se il nominativo interessato dall'operazione sia un soggetto collegato. Nel caso in cui il nominativo **non** sia censito in anagrafe, procede al censimento anagrafico dandone comunicazione all'Ufficio Affari Generali che verifica se sia anche soggetto collegato provvedendo ad aggiornare in tal senso l'anagrafica ed a comunicarlo all'Ufficio richiedente.

Il Responsabile, nel caso in cui l'operazione riguardi un soggetto collegato e si ricada nelle ipotesi previste, predispone la documentazione necessaria all'analisi da parte del Comitato Amministratori Indipendenti e la relativa proposta di parere, inviandola all'Ufficio Affari Generali.


I dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate devono essere adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

⁴ Banca d'Italia - Circolare n. 263 del 27/12/2006: *"Il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la banca, ovvero la capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi."*


3. GESTIONE DEL RISCHIO: PERIMETRO E LIMITI DI APPLICAZIONE

3.1 Perimetro di applicazione

L'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dei soggetti collegati, ovvero l'insieme delle parti correlate (finanziarie e non finanziarie) di Mediocredito e dei soggetti ad esse connessi, non può superare le percentuali del Patrimonio di Vigilanza previste dalle disposizioni di vigilanza⁵ (si veda paragrafo successivo "4.2.1 Limiti prudenziali").




Nello schema seguente si fornisce una rappresentazione grafica delle parti correlate.



⁵ Banca d'Italia Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – “Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, titolo V – Capitolo 5 – Sezione 3, paragrafo “1.1 Limiti consolidati”.

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica dei soggetti connessi alle parti correlate⁶.



Ai fini di una corretta individuazione dei soggetti collegati si definiscono di seguito i soggetti connessi da considerare nel perimetro di riferimento della parte correlata (finanziaria e non finanziaria):

- genitori, progenitori e figli dei genitori;
- figli e nipoti;
- coniuge o convivente⁷ e figli del coniuge o convivente;


Nello schema seguente si fornisce una rappresentazione grafica dei gradi di parentela e affinità⁸.

⁶ Si evidenzia che l'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 della CRD V (cui Banca d'Italia fa rimando nella Circolare 285/2013) definiscono "*parte correlata*" anche:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione."

⁷ In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe.

⁸ Per gli affini fino al 2° grado (anche affinità inversa) le Disposizioni di Vigilanza non richiedono di rispettare particolari limiti prudenziali e procedure deliberative, ma solamente di effettuare il loro censimento – a meri fini informativi – e di tenere tale dato a disposizione delle eventuali richieste della Banca d'Italia.



È posto in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Le operazioni con parti correlate sono oggetto anche della disciplina di bilancio, in un'ottica di trasparenza nei confronti del pubblico. In particolare, il principio contabile IAS 24 stabilisce specifici obblighi di informativa in bilancio in ordine alle transazioni di una società con *related parties*.

Al riguardo si evidenzia che i parametri di identificazione del perimetro previsti dalle disposizioni di vigilanza in oggetto e dai principi contabili internazionali (IAS 24) differiscono potenzialmente in maniera sensibile. Lo IAS 24 permette margini di discrezionalità sull'individuazione dei soggetti interessati, prevedendo però nel contempo un novero specifico di soggetti non contemplati dalle disposizioni di vigilanza (ad esempio "dirigenti con responsabilità strategiche"). Le disposizioni di vigilanza prevedono invece la mappatura degli affini fino al secondo grado, livello non previsto dal principio contabile IAS 24.

3.1.1 Aggiornamento del Perimetro

L'impulso all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati deve avvenire ad opera:

- delle parti correlate ogni qualvolta avvengano situazioni di modifica delle situazioni pregresse;
- delle strutture aziendali che:

- nell'ambito delle attività svolte, abbiano avuta comunicazione ovvero rilevino od abbiano comunque informazione di variazioni del perimetro dei soggetti collegati;
- rilevino delle variazioni tramite l'acquisizione di informazioni camerali in occasione di istruttorie relative a pratiche di affidamento, operazioni di provvista, acquisizione di partecipazioni o di beni/servizi.

3.2 Classificazione delle Operazioni con soggetti collegati

Costituisce "operazione con soggetti collegati", ai sensi delle Disposizioni, *"la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo."*

In tali operazioni devono essere ricomprese, oltre alle attività di impiego e di provvista, tutte le *transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio.*

Ai sensi delle disposizione in vigore⁹ non rientrano nell'ambito del perimetro di applicazione le operazioni poste in essere con la società controllata Paradisidue Srl (*controllo totalitario*).

Sono previste procedure deliberative distinte in base alla classificazione delle singole operazioni con soggetti collegati in una delle seguenti categorie: (si veda il Capitolo 7 – Procedure deliberative):

- operazioni di maggiore rilevanza;
- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di importo inferiore a euro 250.000.=-;
- operazioni di competenza dell'Assemblea;
- operazioni ordinarie;
- operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole;
- operazioni rientranti in una delibera quadro;
- operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB;
- operazioni urgenti.

⁹ Banca d'Italia – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, Paragrafo 3 Definizioni.

3.2.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Si considerano "operazioni di maggiore rilevanza", le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate nell'Allegato B delle Disposizioni ("Indice di rilevanza dell'attivo").

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

3.2.2 Operazioni di minore rilevanza

Si considerano di "minore rilevanza" le operazioni con soggetti collegati diverse da quella di "maggiore rilevanza".

3.2.3 Operazioni di importo esiguo

Si considerano di "importo esiguo" le operazioni il cui controvalore nominale è inferiore ad Euro 250.000,00=.

3.2.4 Operazioni ordinarie

Si considerano "operazioni ordinarie" quelle intrattenute con soggetti collegati, di *minore rilevanza*, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard o con modalità predeterminate.

La delibera dovrà contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione.

L'«ordinarietà» delle operazioni dovrà essere valutata, tenendo conto anche della presenza di uno o più dei seguenti aspetti:

- riconducibilità all'ordinaria attività della Banca;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa;
- tipologia di controparte.

3.2.5 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Ai fini della presente disciplina la Banca ha deciso di non individuare la casistica delle:

- operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole, sottoponendo quindi anche le operazioni potenzialmente classificabili in tale fattispecie alla prassi ordinaria.

3.2.6 Operazioni omogenee

La Banca prevede la possibilità di integrare le presenti procedure con l'adozione di delibere-quadro relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, nei termini previsti

dalle Disposizioni. In particolare, si stabilisce che eventuali delibere–quadro devono fare riferimento ad operazioni che presentano i seguenti requisiti:

- specificità: si intendono “specifiche” le operazioni che rientrano in una categoria determinata di operazioni con soggetti collegati;
- omogeneità: si intendono “omogenee” le operazioni che hanno natura analoga e sono della medesima specie;
- sufficiente determinatezza: a titolo esemplificativo, l’operazione deve almeno riportare il prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento della delibera (durata massima un anno).

In particolare tale fattispecie si può applicare alle operazioni di finanza (ad esempio: M.I.D., obbligazioni o altri strumenti regolati dal mercato) eseguite a condizioni standard o di mercato e con modalità predefinite.

3.2.7 Operazioni urgenti

La Banca non applica le deroghe previste dalle disposizioni in caso di operazioni urgenti, non essendo previste nello Statuto; pertanto tali operazioni devono seguire l’*iter* ordinario.

3.3 Limiti prudenziali

Al riguardo si premette che Mediocredito pur essendo Gruppo Bancario non consolida nel proprio patrimonio la società strumentale (controllata al 100%) Paradisidue S.r.l. avvalendosi dell’esclusione prevista da Banca d’Italia – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006¹⁰.

Per tale motivo l’assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere riferita al patrimonio di vigilanza individuale e contenuta entro i limiti di seguito indicati:

- Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - a. 5% nel caso la parte correlata sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole;
 - b. 7,5% nel caso la parte correlata sia:
 - un partecipante diverso da quelli *sub a.*;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c. 15 per cento negli altri casi.
- Verso un’altra parte correlata e relativi soggetti connessi
 - d. 5% nel caso la parte correlata sia un esponente aziendale;
 - e. 7,5% nel caso la parte correlata sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole;

¹⁰ Banca d’Italia – Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006: “Salvo quanto previsto dalle disposizioni relative ai singoli profili di rischio, dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati: — 1 per cento del totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) della capogruppo o della singola banca partecipante; — 10 milioni di euro. L’esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.”.

- f. 10% nel caso la parte correlata sia:
- o un partecipante diverso da quelli sub e.;
 - o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- g. 20 per cento negli altri casi.

Limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati – Percentuali del Patrimonio di Vigilanza

(in grigio scuro i limiti prudenziali da applicare per Mediocredito)

Limiti consolidati	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti o soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Per Mediocredito: limiti applicati sul patrimonio di vigilanza individuale	5,00%	Parti correlate non finanziarie		
		5,00%	7,50%	15,00%
		Altri parti correlate		
		7,50%	10,00%	20,00%
<i>Limiti individuali (limite non applicato)</i>	<i>20,00%</i>			

Il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le disposizioni di vigilanza prevedono infatti che:

- *“qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca il limite sia superato, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile”;*
- *le banche predispongono “entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo.”;*
- *“Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.”.*

A fronte di tale impostazione normativa, Mediocredito ha individuato il termine massimo previsto per il piano di rientro in maniera inversamente proporzionale all'assorbimento del *buffer* aggiuntivo di capitale disponibile: maggiore è la parte di capitale disponibile erosa minore è il tempo di rientro (si veda in merito quanto previsto nel successivo “Capitolo 6 – Propensione al rischio”).

Se il superamento del limite riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta dalla Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

4. GESTIONE DEL RISCHIO: MISURE ORGANIZZATIVE

Accanto ai limiti prudenziali, la normativa prevede la presenza di processi e procedure dirette a preservare l'integrità delle decisioni nelle operazioni con soggetti collegati.

Le misure organizzative adottate da Mediocredito sono:

- tutte le operazioni con i soggetti collegati – indipendentemente dalla loro classificazione (maggiore / minore rilevanza) – devono essere deliberate unicamente dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, nell'ambito dei poteri delegati;
- la costituzione di un comitato per le operazioni con i soggetti collegati "Comitato Amministratori Indipendenti";
- la definizione e differenziazione delle procedure deliberative in ragione della rilevanza dell'operazione, stabilita in rapporto all'ammontare del Patrimonio di vigilanza, al netto delle esenzioni previste¹¹;
- la costituzione di un presidio di primo livello presso l'Ufficio Affari Generali, con il compito di monitorare nel continuo il perimetro di riferimento e il rispetto dei limiti prudenziali e organizzativi;
- un sistema di flussi informativi – regolato dalla presente *policy*, dal Regolamento di *Governance* della Banca e dal Regolamento dei Flussi Informativi – che disciplina l'invio di flussi informativi / report tra:
 - le strutture aziendali;
 - le strutture e gli organi aziendali;
 - gli organi aziendali;
- un Sistema dei Controlli Interni incentrato su una struttura gerarchica di controlli (primo, secondo e terzo livello), attribuendo i compiti e le responsabilità di secondo e terzo livello a strutture autonome e indipendenti dalla linea di *business* e con riporto diretto alla Direzione Generale e/o al Consiglio di Amministrazione.

¹¹ Al riguardo si ricorda che si definiscono operazione di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di Vigilanza è superiore al 5%. Si definiscono operazioni di minore rilevanza tutte quelle diverse da quelle di maggiore rilevanza.

5. CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI

Banca d'Italia – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006: *“I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti connessi. E’ dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.”*,

Si riporta di seguito uno schema esplicativo del processo operativo di individuazione del “soggetto collegato”.



6. PROPENSIONE AL RISCHIO

Le disposizioni di Banca d'Italia prevedono che le banche stabiliscano: *"livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati."*


6.1 Propensione al rischio (Risk appetite) di Mediocredito

Definizione: ammontare massimo di capitale che la Banca è disposta a rischiare per il proprio *business* / area di *business*.

In particolare, il *risk appetite* rappresenta la misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento all'insieme delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Mediocredito ha identificato la propria propensione al rischio con i limiti prudenziali (in maniera differenziata a seconda della tipologia di parte correlata).

Il superamento dei limiti prudenziali non può però eccedere in tutti i casi il buffer disponibile di capitale (differenza tra patrimonio di vigilanza e capitale complessivo) e va a ridurre il buffer di capitale complessivo.



In caso di involontario¹² superamento dei limiti prudenziali è necessario predisporre dei piani di

¹² Ad esempio in caso di fusioni, acquisizioni, cooptazione di amministratori, ecc.

rientro (si veda quanto stabilito in merito al "Paragrafo 3.3 Limiti prudenziali").

La parte che eccede il limite prudenziale deve comunque rientrare entro il limite dello stesso in maniera inversamente proporzionale all'assorbimento del *buffer* di capitale complessivo, secondo lo schema seguente:

- superamento limite prudenziale fino a 5 milioni, termine di rientro 12 mesi;
- superamento limite prudenziale oltre 5 milioni e fino 10 milioni, termine di rientro 8 mesi;
- superamento limite prudenziale oltre 10 a fino 20 milioni, termine di rientro 6 mesi;
- superamento limite prudenziale oltre 20 a buffer di capitale complessivo disponibile, termine di rientro 4 mesi.

7. PROCEDURE DELIBERATIVE

Tutte le operazioni con soggetti collegati devono essere deliberate unicamente dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, nell'ambito dei poteri delegati¹³.

7.1 Fase preliminare

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e/o l'istruttoria delle operazioni / rapporti devono:

- verificare l'eventuale presenza del soggetto interessato dall'operazione nell'elenco dei soggetti collegati; qualora la controparte non sia presente nell'elenco dei soggetti collegati, ma sussista una evidenza che porti a qualificare la controparte quale soggetto collegato, viene interessato l'Ufficio Affari Generali per la verifica e l'aggiornamento dell'elenco stesso;
- richiedere all'Ufficio Affari Generali, in collaborazione con la Funzione di Risk Management, la verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio; qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
- identificare la tipologia dell'operazione (maggiore o minore rilevanza) al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire e accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

7.2 Fase pre-deliberativa

Il Comitato Amministratori Indipendenti deve formulare il proprio parere – preventivo e motivato – prima della delibera da parte dell'organo deliberante. Il parere fa parte integrante della documentazione da inoltrare all'organo deliberante.

A tale fine e con lo scopo di assicurare al Comitato approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, allo stesso deve essere fornita, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta¹⁴ dell'organo deliberante, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera. In particolare si devono fornire le seguenti informazioni:

- la natura della controparte;
- tipo di operazione e condizioni;
- convenienza per la società;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- altre considerazioni rilevanti (fattori di rischio per la Banca).

Il parere del Comitato Amministratori Indipendenti deve motivare l'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative

¹³ Per le operazioni eventualmente deliberate dal Comitato Esecutivo si deve fornire un'apposita informativa al Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- almeno trimestralmente deve essere inviata un'informativa di tutte le operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;

devono essere comunicate – non appena deliberate – le operazioni sulle quali il Comitato Amministratori Indipendenti ha espresso parere negativo o condizionato.

¹⁴ Il testo della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" è pubblicato alla pagina "Vigilanza > Banche e Gruppi Bancari > Disposizioni di vigilanza : *"Per assicurare agli amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, le procedure prevedono almeno che a tali amministratori venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.)"*.

condizioni. In particolare il parere deve evidenziare:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Per agevolare la valutazione delle operazioni al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Al riguardo si evidenzia che la Banca ha deciso di trattare nello stesso modo le operazioni di maggiore e minore rilevanza, non prevedendo differenziazioni nei budget di spesa per le consulenze tra le due tipologie di operazioni¹⁵.

7.2.1 Fase pre-deliberativa - operazioni di maggiore rilevanza

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra (§ 7.2), si prevede che:

- il Comitato Amministratori Indipendenti debba essere coinvolto anche nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione dei seguenti flussi informativi:

Flussi informativi al Comitato Amministratori Indipendenti	
Tempistica	Documentazione da fornire
All'avvio della fase istruttoria	<ul style="list-style-type: none">• Eventuale modulo di domanda• Bilanci degli ultimi due esercizi• Situazione contabile aggiornata• Situazione rapporti bancari aggiornata• Programma degli investimenti• Preesame del gestore
Prima della formalizzazione della delibera	<ul style="list-style-type: none">• Invio della documentazione al Comitato Amministratori Indipendenti

- il Comitato Amministratori Indipendenti possa richiedere informazioni supplementari e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- in caso di parere negativo o condizionato il Comitato Amministratori Indipendenti informi immediatamente il Collegio Sindacale, richiedendo a sua volta un parere preventivo e motivato.

7.3 Fase deliberativa

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati si prevede che:

- il Comitato Amministratori Indipendenti riporti direttamente all'organo deliberante gli esiti delle valutazioni condotte, evidenziando in particolari eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;

¹⁵ Il testo della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" è pubblicato alla pagina "Vigilanza > Banche e Gruppi Bancari > Disposizioni di vigilanza: "Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza (come definite ai sensi della disciplina Consob).".

- la delibera dell'organo deliberante riporti tutti gli elementi idonei a supportare l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca e le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato Amministratori Indipendenti la delibera dell'organo deliberante deve evidenziare le motivazioni per le quali l'operazione viene comunque deliberata, riportando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato stesso¹⁶.

7.3.1 Fase deliberativa – operazioni di maggiore rilevanza

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra (§ 7.3), si prevede che:

- la deliberazione sia assunta esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione;
- in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale la delibera del Consiglio di Amministrazione deve evidenziare le motivazioni per le quali l'operazione viene comunque deliberata, riportando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e dal Collegio;
- le operazioni deliberate sulle quali il Comitato Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato rilievi siano portate, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

7.4 Ulteriori presidi

Quando un'operazione con soggetti collegati già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere, da parte degli organi competenti, dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

7.5 Operazioni ex art. 136 TUB

Ai fini dell'art. 136 del Testo unico in materia bancaria (D.Lgs. 385/1993) si adottano le seguenti impostazioni.

In termini generali, si assume che la norma faccia riferimento a tutte quelle operazioni rispetto alle quali acquisti rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussista, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca.

In termini operativi ai sensi dell'art. 136 del TUB si determina di:

- utilizzare anche per le operazioni rientranti nell'ambito dell'articolo in oggetto e limitatamente agli esponenti aziendali il "perimetro soggettivo" di applicazione individuato ai sensi della Circolare n. 263/2006, con l'aggiunta dei sindaci supplenti¹⁷. Perimetro soggettivo:
 - i membri del Consiglio di Amministrazione;

¹⁶ Se l'organo deliberante è il Comitato Esecutivo, le operazioni devono essere singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione non appena deliberate.

¹⁷ Per tali soggetti, in considerazione del target di clientela della Banca, si ritiene di non considerare per il momento i soggetti connessi.

- i membri – effettivi o supplenti – del Collegio Sindacale;
- il Direttore Generale e il Vice Direttore¹⁸;
- le cariche equivalenti alle precedenti (commissari straordinario, commissario liquidatore; revisore);
- adottare il seguente perimetro oggettivo:
 - le obbligazioni finanziarie;
 - le obbligazioni non finanziarie;
 - i contratti di compravendita/locazione;
 - i rapporti / incarichi professionali;
- considerare indirettamente realizzate dall'esponente aziendale i rapporti contrattuali instaurati da:
 - società/imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate dall'esponente;
 - dagli stretti familiari – compresi gli affini sino al 2° grado – di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
 - da società semplice o in nome collettivo partecipate dall'esponente¹⁹;
 - da società in accomandita semplice o in accomandata per azioni nel quale l'esponente riveste il ruolo di socio accomandatario²⁰;
- applicare, anche per le obbligazioni contratte dagli esponenti aziendali rientranti nell'ambito dell'art. 136, le procedure deliberative previste nella presente *policy*, prevedendo il voto all'unanimità degli amministratori e dei sindaci²¹;
- considerare nell'ambito di applicazione dell'articolo le obbligazioni a scadenza indeterminata, ovvero, nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.), anche i seguenti casi: finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o società contraente; obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;
- non considerare nell'ambito di applicazione dell'articolo le obbligazioni contratte con:
 - società del gruppo;
 - società partecipate – ma non controllate – dagli esponenti aziendali, ad eccezione dei casi in cui l'esponente è chiamato a rispondere personalmente e illimitatamente;

18 Banca d'Italia – Circolare n. 229/1999 – "Istruzioni di Vigilanza per le banche": "...La previsione ricomprende il vice direttore generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante."

19 L'estensione del perimetro anche a tali soggetti, anche in assenza del controllo, deriva dalla responsabilità personale e illimitata del socio.

20 L'estensione del perimetro anche a tali soggetti, anche in assenza del controllo, deriva dalla responsabilità personale e illimitata del socio.

21 Voto degli amministratori. Il voto all'unanimità previsto dall'art. 136 non richiede la presenza di tutti i membri dell'organo di amministrazione, bensì il voto favorevole di tutti i membri presenti (fatto salvo il rispetto del numero minimo per la validazione delle deliberazioni e l'astensione dalle operazioni di voto dell'eventuale amministratore interessato).
Voto dei sindaci. In merito al parere dell'organo di controllo (Collegio Sindacale) invece l'art. 136 richiede il voto favorevole di tutti i membri, con la sola eccezione del sindaco direttamente o indirettamente interessato a contrarre l'obbligazione. In caso di assenza di un membro del collegio: la sua approvazione va formalizzata in un apposito documento da conservare a cura della banca e portata a conoscenza del consiglio alla prima riunione utile; l'operazione non potrà essere realizzata – anche in presenza del voto favorevole di tutto il Consiglio di Amministrazione – fino a quando non è stata formalizzata l'approvazione da parte del Sindaco.

- società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché le società da queste controllate o che le controllano;
- non considerare nell'ambito di applicazione della norma i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

A titolo meramente esemplificativo si evidenziano alcuni casi che si ritiene ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB:

- operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'esponente svolga in forma sistematica, o in maniera rilevante, incarichi professionali specie se riguardanti l'attività economica;
- operazioni di finanziamento in cui risulti che l'esponente è debitore oppure creditore di un terzo soggetto, qualora, per l'entità del credito o del debito oppure per la complessiva situazione finanziaria del terzo, il finanziamento diventi un presupposto utile o necessario, anche se non l'unico, per il pagamento del debito.

7.6 Operazioni omogenee – Delibere–quadro

Particolari tipi di operazioni, contraddistinte da una forte omogeneità e sufficientemente determinate, possono essere realizzate sulla base di delibere–quadro, assunte rispecchiando le norme deliberative della presente *policy*.

Le delibere–quadro:

- hanno validità massima di 1 anno;
- devono riportare tutti gli elementi informativi previsti per le operazioni di riferimento (maggiore e minore rilevanza).

In caso di successiva perdita dei requisiti, l'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non può più essere compiuta in esecuzione di quest'ultima e si applicherà la prassi ordinaria. La competenza per l'adozione di dette delibere quadro è posta in capo al Consiglio di Amministrazione della Banca. Per le stesse trovano applicazione procedure deliberative conformi a quelle previste per le operazioni di minore o di maggiore rilevanza, a seconda dell'ammontare massimo previsto delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Sulle operazioni eseguite a valere delle delibere–quadro deve essere fornita – almeno trimestralmente – completa informativa al Consiglio di Amministrazione.

7.7 Esenzioni

Mediocredito, in considerazione della propria operatività, della propria struttura societaria e al fine di una rigorosa applicazione della normativa ha deciso, riguardo le esenzioni previste dalla Disposizioni di Vigilanza (par. 3.7 Esenzioni e deroghe), di:

- **avvalersi** delle esenzioni per le:
 - operazioni di importo esiguo (come identificate al par. 3.2.3 della presente Policy);
 - operazioni ordinarie (come identificate al par. 3.2.4 della presente Policy);
- **non applicare o non avvalersi delle esenzioni** previste per:

- operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole (in quanto non individuate, vedasi par. 3.2.4 della presente policy);
- operazioni urgenti (vedasi par. 3.2.6 della presente Policy).

8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente disciplina. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, **conforme a sana e prudente gestione**, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

La gestione del rischio in oggetto è garantita dall'insieme coordinato e condiviso dei seguenti aspetti e controlli.

Le funzioni aziendali di controllo sono coinvolte, secondo il loro ruolo classico, anche nell'operatività posta in essere dai soggetti collegati.

La funzione di gestione dei rischi:

- cura la misurazione dei rischi (anche di mercato) sottostanti alle relazioni con soggetti collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

La funzione di conformità:

- verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- rileva le regole per la mappatura delle parti correlate;
- partecipa alla predisposizione della mappatura.

La funzione di revisione interna:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala le anomalie all'organo di controllo e agli organi di vertice della Banca;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali sull'esposizione complessiva della Banca o del gruppo bancario ai rischi da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo.

9. INFORMATIVA E REPORTING

Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati Informativa e Reporting				
N.	Da	A	Descrizione informativa – report	Tempistica
1	U. O. interessata	Comitato Amministratori Indipendenti	Informativa completa sull'operazione.	Almeno 5 giorni prima della riunione dell'organo deliberante
2	U. O. interessata	Comitato Amministratori Indipendenti	<ul style="list-style-type: none"> Per le operazioni di maggiore rilevanza il Comitato deve ricevere tutta la documentazione disponibile inerente l'operazione. Per tali operazioni il Comitato partecipa alla fase di istruttoria. 	All'avvio della fase istruttoria
3	U. O. interessata	Comitato Amministratori Indipendenti	Per le operazioni di maggiore rilevanza il Comitato deve visionare la proposta di delibera	Prima della riunione dell'organo deliberante
4	U. Personale	Personale più rilevante	Richiede la dichiarazione di impegno a comunicare situazioni di interesse nelle operazioni.	-
5	Personale più rilevante	Ufficio Personale	Dichiarazione di impegno a comunicare situazioni di interesse nelle operazioni.	-
6	Ufficio Personale	Ufficio Affari Generali	Elenco del personale più rilevante	-
7	Comitato Amministratori Indipendenti	U. O. interessata	Per tutte le operazioni il Comitato invia all'Unità Organizzativa interessata il proprio parere, che fa parte integrante della documentazione da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.	Periodica
8	Comitato Amministratori Indipendenti	Collegio Sindacale	Il Comitato informa il Collegio Sindacale delle operazioni di maggiore rilevanza per le quali ha formulato un parere negativo o condizionato, richiedendo la formulazione di un parere preventivo e motivato.	Periodica
9	Ufficio Affari Generali	Comitato Amministratori Indipendenti	Riepilogo di tutte le operazioni di maggiore o minore rilevanza per le quali siano stati fatti valere criteri di esclusione o semplificazione degli iter deliberativi e degli obblighi informativi. Informativa delle operazioni eseguite in attuazione di delibere-quadro.	Trimestrale
10	Ufficio Affari Generali	Comitato Amministratori Indipendenti	Informativa delle operazioni urgenti deliberate (con tutte le informazioni per consentire il monitoraggio delle stesse).	Annuale
	Ufficio Affari Generali	Comitato Amministratori Indipendenti Consiglio di Amministrazione	Informativa in forma aggregata delle operazioni ordinarie poste in essere.	Annuale
12	Ufficio Affari Generali	Consiglio di Amministrazione	Comunicazione delle operazioni deliberate dal Comitato Esecutivo.	Trimestrale
13	Ufficio Internal Auditing	Consiglio di Amministrazione	Relazione sull'esposizione complessiva della Banca o del gruppo bancario ai rischi da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse	Annuale
14	Organi deliberanti	Collegio Sindacale	Informativa sulle operazioni approvate e sulle loro principali caratteristiche	Trimestrale
15	Organi deliberanti	Collegio Sindacale	Comunicazione delle singole operazioni deliberate con il parere negativo o condizionato da parte del Comitato Amministratori Indipendenti	Periodica
16	Consiglio di Amministrazione	Assemblea dei Soci	Informativa sulle operazioni compiute con parere negativo o condizionato da parte del Comitato Amministratori Indipendenti e/o	Annuale

Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati <i>Informativa e Reporting</i>				
N.	Da	A	Descrizione informativa - report	Tempistica
			del Collegio Sindacale	
17	Consiglio di Amministrazione	-	Reportistica di bilancio sulle operazioni con parti correlate	Semestrale
18	Consiglio di Amministrazione	-	Elenco soggetti collegati	Annuale
19	Consiglio di Amministrazione	Assemblea dei Soci	Comunicazione in merito all'insieme della documentazione interna in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati	Triennale

* * *